



COMUNE DI FONTANETTO PO
 PROVINCIA DI VERCELLI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DELLA GIUNTA COMUNALE N.70**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016/2018 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2016.

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di dicembre alle ore venti e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|--------------------------------------|----------|
| 1. VALLINO RICCARDO - Sindaco | Sì |
| 2. GIAROLA GIAN CARLO - Vice Sindaco | Sì |
| 3. VALLINO MAURO - Assessore | Sì |
| 4. BASSIGNANA SIMONA - Assessore | Sì |
| Totale Presenti: | 4 |
| Totale Assenti: | 0 |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPOREALE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. VALLINO RICCARDO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2011 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Ricordato che l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), introduce dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Valutate le proposte dei Responsabili di Area in merito ai profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto del contingente di personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Rilevato che con Delibera della G.C. n. 15 del 16.02.2015 rubricata "Approvazione documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 e piano annuale delle assunzioni 2015" è stata effettuata anche la prescritta ricognizione delle eccedenze di personale, dalla quale emerge l'assenza di personale in esubero e che tale ricognizione si intende confermata anche per l'anno 2016;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni negli enti soggetti al patto di stabilità ed in particolare:

- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 e s.m.i., il quale prevede che negli anni 2014-2015 le Regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà di assumere è fissata nella misura dell'80% nell'anno 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557 bis e 557 ter, della L. n. 296/2006 e s.m.i.. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, nonché la possibilità di utilizzare a tal fine anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
- l'art. 3, comma 5 quater, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., il quale dispone che, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti locali, la cui

incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dall'1/1/2014, nel limite dell'80% per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall'anno 2015;

Richiamato l'art. 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2015, il quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

Considerato che in questo Comune non è vigente alcuna graduatoria nella quale sono presenti vincitori di concorso pubblico da immettere prioritariamente nei ruoli ai sensi della predetta disciplina;

Considerato che al termine dell'anno 2015 non vi saranno cessazioni di personale, come da prospetto allegato alla presente Deliberazione;

Considerato altresì che non è al momento prevista alcuna cessazione nel corso dell'anno 2016, né nell'anno 2017;

Vista l'allegato al bilancio 2015 relativo alla spese di personale dal quale si desume che il rapporto spese di personale/spese correnti è previsto nella percentuale del 22 %, e che quindi risulta rispettato il principio della progressiva riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale sul totale delle spese correnti, come richiesto dalla Delibera n. 27/2015 della Corte dei Conti Sezione Autonomie;

Richiamata la Delibera n. 28/2015 della Corte dei Conti Sezione Autonomie che consente agli enti locali di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2015 derivante dai "resti" delle facoltà assunzionali relativi al triennio 2012 - 2014, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il totale riassorbimento del personale provinciale soprannumerario;

Precisato che non appare possibile utilizzare i resti assunzionali di cui al punto precedente, poiché nessuna delle figure che si intenderebbe attualmente reclutare era stata prevista nella programmazione del fabbisogno di personale degli anni cui gli stessi resti si riferiscono;

Considerato che non si ritiene possibile prevedere per il triennio 2016-2017-2018, il reclutamento di alcuna assunzione di personale;

Dato atto che potranno essere effettuate assunzioni ricorrendo a lavoro accessorio, connesse ad esigenze temporanee e straordinarie degli uffici, e nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità;

Precisato che, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 della legge n. 296/2006;

Verificati inoltre i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha rispettato il Patto di Stabilità nell'anno 2014 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- ha registrato tempi medi di pagamento inferiori ai 90 giorni nell'anno 2014 (art. 41, comma 2, D. L. n. 66/2014);

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

PROPONE

1) **di approvare**, per i motivi di cui in premessa, la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 nella quale vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché di contenimento della spesa di personale, le seguenti azioni:

- nessuna assunzione di personale;

- eventuali assunzioni effettuate ricorrendo a lavoro accessorio, connesse ad esigenze temporanee e straordinarie degli uffici, e nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) e di contenimento della spesa del personale;

2) **di dare atto che** la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti imposti dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale, tenuto conto che le sole spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 della legge n. 190/2014 non si calcolano a tal fine;

3) **di demandare** al Servizio Segreteria l'adozione degli atti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;

4) **di trasmettere** copia del presente atto alle OO.SS.;

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione

Visto, in relazione alla medesima proposta, il seguente parere espresso dal Responsabile dell'Area Organizzazione Generale dell'Amministrazione e dell'Area Gestione Finanziaria Controllo Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267: parere favorevole, sotto il profilo tecnico e contabile.

Il Responsabile dell'Area
(f.to Laura Di Caro)

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano.

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di cui è sopra menzione.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : VALLINO RICCARDO

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 400 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/12/2015, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fontanetto Po, lì 21/12/2015

Il Responsabile del procedimento
F.to Paola Fornasiero

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Fontanetto Po, lì 14/01/2016

Il Responsabile del procedimento
F.to Paola Fornasiero

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

14/01/2016

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01/01/2016

Ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE